

**ISAB S.r.l.**

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**

## INDICE

### Pagina

1.	CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	3
2.	DOCUMENTI RISERVATI.....	3
3.	MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE .....	3
4.	QUANTITA' .....	3
5.	ACCETTAZIONE DELLA MERCE - DENUNZIA DI VIZI O DIFETTI.....	3
6.	TRASFERIMENTO DEL RISCHIO .....	4
7.	PROGRAMMAZIONE.....	4
8.	COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	4
9.	TERMINI DI CONSEGNA .....	4
10.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE .....	4
11.	SOLLECITI.....	5
12.	ISPEZIONI - CONTROLLI - COLLAUDI .....	5
13.	GARANZIE .....	6
14.	RESPONSABILITA' SOLIDALE.....	6
15.	PREZZI .....	6
16.	IMBALLAGGIO.....	6
17.	NORME DI SPEDIZIONE.....	7
18.	FATTURAZIONE .....	7
19.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO .....	8
20.	INCEDIBILITA' DEL CREDITO .....	8
21.	BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE .....	8
22.	RISOLUZIONE .....	8
23.	RECESSO .....	9
24.	CONFLITTO DI INTERESSI.....	9
25.	CODICE ETICO DI ISAB S.r.l. E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	9
26.	FORO COMPETENTE .....	9

## **1. CONDIZIONI CONTRATTUALI**

- 1.1 Le condizioni contrattuali che seguono costituiscono parte integrante e sostanziale dell'ordine, cui sono allegati.  
Eventuali deroghe alle stesse potranno essere apportate solo se espressamente specificate nell'ordine stesso.
- 1.2 Ai contatti tecnici necessari alla definizione della fornitura, al controllo ed approvazione dei disegni ed altri eventuali elaborati, alle azioni di sollecito, ai collaudi ed al coordinamento della fornitura nel suo insieme, provvederà la Committente secondo quanto in seguito riportato, salvo i casi in cui la stessa decida di avvalersi dei servizi di Società o comunque di terzi cui verranno demandate dette attività.  
In tal caso, ai controlli tecnici e agli adempimenti sopra menzionati, provvederà la Società incaricata secondo le specifiche istruzioni che la Committente comunicherà al Fornitore e che saranno per lo stesso vincolanti.
- 1.3 L'Accettazione dell'ordine implica l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme, tabelle, dati, specifiche e disegni citati e/o allegati all'ordine stesso oltreché l'annullamento di tutte le condizioni di vendita del fornitore.

## **2. DOCUMENTI RISERVATI**

- 2.1 Tutti i documenti, disegni, capitolati ed eventuali altri documenti tecnici e non che la Committente mette a disposizione del Fornitore, restano di proprietà della Committente stessa e possono venire usati soltanto per l'esecuzione dell'ordine.  
Gli stessi pertanto non possono essere dal Fornitore né divulgati né usati per altri scopi.

## **3. MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE**

- 3.1 Eventuali materiali forniti dalla Committente rimangono di proprietà della Committente stessa. Ferma la responsabilità del Fornitore ai sensi di legge per tutti i danni che detti materiali possono subire durante la detenzione, possesso da parte del Fornitore stesso, questi è comunque tenuto a provvedere ad adeguate coperture assicurative contro tutti i danni, nessuno escluso, nonché contro il furto di detti materiali.

## **4. QUANTITA'**

- 4.1 La Committente è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi di merce ordinata.
- 4.2 La Committente non assume pertanto responsabilità e/o oneri di sorta per merce spedita in eccedenza rispetto a quanto ordinato, anche nel caso che fosse stata introdotta nei suoi magazzini, rimanendo la stessa a disposizione del Fornitore, ad esclusivo suo rischio e spesa.

## **5. ACCETTAZIONE DELLA MERCE - DENUNZIA DI VIZI O DIFETTI**

- 5.1 Il semplice ricevimento della merce da parte della Committente o il pagamento della stessa non significano accettazione o gradimento della fornitura.  
Il reclamo per vizi e/o difetti, potrà essere fatto dalla Committente in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della merce purché entro 12 mesi dalla data di consegna.  
La Committente non è tenuta per la denuncia dei vizi e difetti al Fornitore, all'osservanza dei termini di cui agli articoli 1495 (primo capoverso) e 1667 (secondo capoverso) dei C.C.
- 5.2 Quando l'ordine prevede la consegna in più lotti, la mancata denuncia dei vizi della mancanza di qualità ovvero dei difetti di funzionamento della merce oggetto di determinati lotti già consegnati, non implica

accettazione dell'intera fornitura, restando facoltà della Committente di provvedere alle denunce nel termine di cui sopra.

## **6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO**

I materiali si intendono sempre consegnati al Magazzino della Committente anche se le spese di trasporto sono a carico della Committente stessa.

Il trasferimento del rischio del Fornitore alla Committente ha luogo unicamente all'atto della consegna della merce negli stabilimenti della Committente.

## **7. PROGRAMMAZIONE**

- 7.1 Entro 20 giorni dalla data dell'ordine il Fornitore dovrà inviare alla Committente i suoi programmi di emissione ordini di approvvigionamento materiali e di fabbricazione, nonché copia di ogni sub-ordine e relativa conferma del sub-ordine, comunicando, al loro insorgere, eventuali variazioni e/o modifiche.

## **8. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI**

- 8.1 Tutte le comunicazioni fra Appaltatore e Committente relative all'Appalto (es. inizio lavori, sospensione lavori, ripresa lavori, ultimazione lavori, eventuale collaudo, presa in consegna, ecc.) dovranno essere effettuate per iscritto.

Nel caso il Fornitore aderisca al servizio di scambio di documenti del portale I-Faber S.p.A., il Fornitore si impegna a sottoscrivere il documento, emesso dalla società I-Faber S.p.A., denominato "Regolamento del servizio Icity.collaboration" ed a osservarne i relativi termini e condizioni.

- 8.2 Entro i termini indicati nei documenti contrattuali il Fornitore dovrà inviare alla Committente la documentazione tecnica richiesta.

- 8.3 La documentazione che richiede l'approvazione della Committente laddove non sia altrimenti stabilito, sarà restituita al Fornitore approvata, ovvero con richiesta di modifica, entro venti giorni dalla data del suo ricevimento.

A sua volta il Fornitore, dovrà ritornare tale documentazione alla Committente entro quindici giorni in copia riproducibile, debitamente firmata e timbrata.

- 8.4 Il Fornitore è responsabile della progettazione e realizzazione della fornitura, nonché della sua conformità alle prescrizioni, norme e/o specifiche di cui all'ordine ed alle leggi vigenti.

Pertanto l'eventuale approvazione da parte della Committente della documentazione tecnica fornita dal Fornitore non manleva quest'ultimo dalle responsabilità sopradette.

- 8.5 La documentazione fornita dal Fornitore alla Committente potrà essere utilizzata da quest'ultima per qualsiasi scopo senza obbligazione alcuna verso il Fornitore.

## **9. TERMINI DI CONSEGNA**

- 9.1 I termini di consegna contrattualmente stabiliti si intendono di rigore ed essenziali e nessuna proroga è consentita senza autorizzazione scritta da parte della Committente. In mancanza di detta autorizzazione la Committente avrà la facoltà di annullare l'ordine senza che nulla sia dovuto al Fornitore a nessun titolo e fermo restando il diritto della Committente alla restituzione di quanto eventualmente già pagato al Fornitore ed al risarcimento dei danni subiti.

Nel caso in cui nell'ordine siano state pattuite penalità per ritardata consegna, trascorso il periodo corrispondente alla massima penalità, la Committente potrà esercitare la facoltà sopra descritta.

## **10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

- 10.1 I termini di consegna potranno essere differiti, per un periodo uguale alla durata degli eventi di forza maggiore che si verificassero e/o entro i limiti contrattuali di consegna; sono considerate cause di forza

maggiore esclusivamente quelle dipendenti da calamità naturali, guerre, rivoluzioni e scioperi, esclusi quelli a carattere aziendale del Fornitore o dei suoi sub-fornitori.

- 10.2 Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente, con lettera raccomandata e/o fax, l'insorgere ed il cessare di detti impedimenti. Il Fornitore farà seguire alla fine degli eventi la documentazione giustificativa convalidata dalla locale Camera di Commercio.
- 10.3 Qualora per il ritardo dovuto a causa di forza maggiore, la Committente non avesse più interesse alla fornitura, la Committente stessa avrà il diritto di annullare l'ordine senza che nulla sia dovuto, a nessun titolo al Fornitore.

## **11. SOLLECITI**

- 11.1 Incaricati della Committente, potranno effettuare il sollecito della fornitura nelle sue varie fasi. Pertanto, il Fornitore concederà agli stessi il libero accesso in ogni momento nelle proprie officine e darà loro le informazioni ed assistenza necessaria allo svolgimento del loro compito.
- 11.2 Il Fornitore s'impegna ad ottenere analogo benessere dai suoi sub-fornitori.

## **12. ISPEZIONI - CONTROLLI - COLLAUDI**

- 12.1 Ispettori della Committente sono incaricati di seguire lo svolgimento della fornitura oggetto dell'ordine e di richiederne e controllarne le risposdenze, sia nel corso delle lavorazioni che all'atto della consegna. I suddetti ispettori potranno, a loro giudizio, porre il veto all'impiego ed alla spedizione di apparecchiatura e materiali che durante le ispezioni ed i collaudi non risultassero conformi alle caratteristiche richieste per la fornitura.
- Pertanto, tutti i collaudi e prove in genere, compresi quelli da effettuare su materiali non di produzione del Fornitore, dovranno essere eseguiti in presenza di ispettori della Committente o di ispettori incaricati da quest'ultima.
- Il Fornitore dovrà quindi comunicare alla Committente, solo ed esclusivamente a mezzo telegramma, telex o fax, la data esatta con almeno dieci giorni di anticipo specificando: posizione dell'ordine e quantità relative pronte al collaudo e comunicare se trattasi di collaudo preliminare o finale.
- Qualora alla ricezione della suddetta comunicazione la Committente non intendesse presenziare al collaudo, sarà inviata tempestiva comunicazione scritta al Fornitore.
- Il Fornitore concederà libero accesso durante il normale orario di lavoro nelle proprie Officine ai suddetti ispettori e darà loro tutta l'assistenza necessaria ai controlli; analogo benessere dovrà essere garantito anche per i sub-fornitori.
- Qualsiasi spesa relativa ai collaudi, alla compilazione dei verbali ed ai bollettini rilasciati da laboratori qualificati, sarà a carico del Fornitore compresi quelli di cui all'Art. 12.2.
- All'atto del collaudo dovranno essere presentate alla Committente le certificazioni complete, in originale e tre copie attestanti la conformità dei materiali in ordine (altrimenti il materiale non sarà considerato accettato) e consegnate all'ispettore della Committente.
- In caso di rinuncia a presenziare al collaudo le stesse certificazioni dovranno essere inviate alla Committente, entro e non oltre dieci giorni dalla data dello stesso.
- Tutti i collaudi dovranno essere eseguiti in conformità alle norme e/o specifiche citate nell'ordine.
- Con riferimento al Dlgs 334/99 e Dlgs 238/05 per tutti i lavori che riguardano apparecchiature o parti di impianto a rischio di incidente rilevante (RIR), da eseguirsi all'interno degli stabilimenti della ISAB S.r.l. le imprese dovranno sottoporre alla Committente per approvazione un piano di controllo qualità dell'intervento.
- 12.2 Collaudi Enti Ufficiali
- Sarà cura del Fornitore espletare con la dovuta tempestività, tutte le pratiche relative all'approvazione e/o collaudi stabiliti per legge da parte degli Enti preposti dalle Autorità Governative (ISPESL-USL-ENPI, ecc.) per le apparecchiature ordinate e la loro installazione; il Fornitore sarà responsabile di eventuali ritardi sia nella fase di approvazione, che nella fase di collaudo, che in quella di rilascio certificati necessari, né eventuali ritardi di tali Enti potranno essere considerati quali cause di forza maggiore ai fini previsti al precedente punto 10.0.

### 12.3 Libretto ISPEL-USL

Nel caso di apparecchiature e/o materiale collaudato da parte degli Enti preposti (ISPEL-USL, E.N.P.I., ecc.) il costruttore deve inviare alla Committente, a mezzo raccomandata assicurata, il relativo libretto.

## 13. GARANZIE

Il Fornitore garantisce che quanto fornito ai sensi di ordine è rispondente alle caratteristiche, norme specifiche previste nel ordine stesso, che i materiali impiegati sono esenti da vizi, anche occulti, e che la lavorazione è stata eseguita a perfetta regola d'arte e secondo i più idonei ritrovati tecnici. Il benessere alla spedizione da parte degli ispettori della Committente dopo l'avvenuta verifica negli stabilimenti del Fornitore non solleva lo stesso dalle sue responsabilità, comprese le garanzie di cui sopra.

Pertanto, qualora in sede di montaggio e/o durante l'esercizio si manifestassero difetti attribuibili ai materiali impiegati e/o alla lavorazione e/o alla non rispondenza alle caratteristiche, norme e specifiche, nel periodo di 12 mesi dalla messa in esercizio e comunque non oltre 24 mesi dalla data di consegna, il Fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese alle necessarie sostituzioni in opera, nel minor tempo possibile.

Nel caso in cui ad avviso del Fornitore l'eliminazione dei difetti possa avvenire mediante modifiche e/o riparazioni (in luogo delle sostituzioni), il Fornitore provvederà ai relativi interventi nel più breve tempo possibile, previo benessere della Committente.

Qualora gli interventi di modifica e/o riparazione non eliminassero totalmente i difetti riscontrati, il Fornitore dovrà sostituire, a propria cura e spese ed a semplice richiesta della Committente, il materiale non a norma secondo i tempi concordemente programmati.

Nel caso in cui il Fornitore non esegua le modifiche e/o riparazioni con sollecitudine e comunque nei tempi ritenuti accettabili dalla Committente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando al Fornitore le relative spese. Resta inteso che in tal caso il Fornitore non sarà liberato dagli obblighi di garanzia.

La garanzia per la parte sulla quale si sia intervenuti (sostituzione e/o modifiche e/o riparazioni) avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla messa in esercizio a seguito della ultimazione degli interventi.

Tutte le garanzie fornite rimangono valide nonostante l'esecuzione dei collaudi

## 14. RESPONSABILITA' SOLIDALE

Il Fornitore sarà solidalmente responsabile con il costruttore di apparecchiature da accoppiare alle sue, del perfetto funzionamento del gruppo, in relazione alle caratteristiche tecniche e meccaniche previste in specifica, con particolare riguardo alle condizioni di accoppiamento meccanico, momento dinamico e coppie di avviamento.

Il Fornitore si impegna pertanto a prendere opportuni contatti con il costruttore eventualmente segnalato dalla Committente, per lo scambio dei dati e delle informazioni necessarie per il perfetto funzionamento del gruppo stesso. In caso di merce in conto lavorazione il Fornitore dovrà inviare regolare nota di carico alla Committente.

## 15. PREZZI

- 15.1 I prezzi si intendono accettati dal Fornitore a tutto suo vantaggio e rischio e sono quindi assolutamente invariabili anche se si verificassero variazioni dei costi per materie prime, mano d'opera, tassi dei cambi e/o imposte di qualsiasi natura (erariale, provinciali, comunali. ecc.), dazi, lavorazioni più lunghe del previsto e per qualsiasi altra circostanza in genere.

E ciò per espressa volontà delle parti anche in deroga al disposto degli artt. 1467 e 1664 C.C.

## 16. IMBALLAGGIO

I mezzi di imballo verranno definiti a cura e responsabilità del Fornitore in base alle esigenze dei trasporti per ferrovia o su automezzo ed alle necessità di movimento negli impianti della Committente. Tutti i danni causati per difetto di imballaggio saranno a carico del Fornitore.

## 17. NORME DI SPEDIZIONE

### 17.1 Avviso di merce pronta per la spedizione

Indipendentemente dal tipo di resa stabilito nell'ordine, il Fornitore comunicherà alla Committente, solo ed esclusivamente a mezzo fax e/o email la data esatta di approntamento del materiale per la spedizione con almeno 5 giorni di anticipo, indicando: posizione dell'ordine, quantità pronta alla spedizione, dimensioni e peso del materiale, numero colli, nonché valore del materiale spedito. A seguito di tale avviso la Committente darà il benestare per la spedizione.

### 17.2 Spedizione a mezzo ferrovi

Al fine di beneficiare delle facilitazioni ferroviarie per l'industrializzazione dell'Italia Meridionale ed insulare la spedizione dei carichi di 20 q.li ed oltre destinati agli stabilimenti della ISAB S.r.l. (Impianti Nord o Impianti Sud) dovrà essere effettuata a 1/2 ferrovia, velocità ordinaria CARRO COMPLETO utilizzando la lettera di vettura striscia verde - Mod. CI/95D – indirizzata rispettivamente a:

ISAB S.r.l. - Impianti Nord - Priolo Gargallo (SR) PORTO FRANCO

ISAB S.r.l. - Impianti Sud - Priolo Gargallo (SR) PORTO FRANCO

scegliendo la tariffa ferroviaria più conveniente in relazione alla natura e qualità della merce, allegando copia dell'avviso di spedizione. Sulla lettera di vettura dovrà inoltre essere evidenziato che trattasi di "MERCE DESTINATA ALLA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE".

E' essenziale che il fornitore riporti sulle fatture il numero del vagone. Merce proveniente dall'estero. Istruzioni particolareggiate verranno date dalla Committente di volta in volta.

### 17.3 Marcatura colli

Su ogni collo dovrà essere riportata la seguente marcatura in modo ben visibile e con vernice indelebile:

DESTINATARIO COMMITTENTE

Ordine N. ....

Collo N. ....

Peso lordo Kg. ....

Peso netto Kg. ....

Dimensioni ..... X ..... X .....(in cm.)

Contenuto .....

### 17.4 Packing List

Precedentemente alla spedizione delle merci estere dovranno essere inviate alla Committente, 3 copie del Packing List redatto in italiano e riportante le identiche indicazioni della marcatura colli.

### 17.5 Bolla di consegna

All'atto della spedizione il Fornitore è tenuto ad emettere, oltre alla documentazione prescritta per legge, la bolla di consegna con allegato Packing List in originale e n. 4 copie. Detta documentazione dovrà essere smistata come segue:

Originale controfirmato dallo spedizioniere ed 1 copia alla Committente. - n. 2 copie unitamente al materiale;

n. 1 copia allo spedizioniere all'atto del ritiro del materiale.

Le bolle di consegna dovranno contenere le seguenti indicazioni: Norme del venditore- data di spedizione - n. ordine - descrizione del materiale, se trattasi di fornitura "A SALDO" o "IN ACCONTO", quantità colli, peso lordo e netto, dimensioni. In caso di merce spedita a terzi in conto lavorazione il Fornitore dovrà inviare una quinta copia della bolla di consegna alla Committente.

## 18. FATTURAZIONE

### 18.1 Le fatture dovranno essere inviate in originale più una copia alla Committente, Direzione Amministrativa.

Sulle stesse dovranno essere riportati:

numero e data dell'ordine e/o dell'eventuale disposizione di consegna e numero e data dell'avviso di spedizione:

destinazione dei materiali; - quantità e descrizione dei materiali nella progressione riportata sull'avviso di spedizione; - numero della posizione dell'ordine/disposizione di consegna e unità di misura;

prezzo unitario e totale; - numero vagone ferroviario e/o riferimenti a qualsiasi altro mezzo di trasporto; numero colli, peso e dimensione degli stessi; se trattasi di fatturazione in conto o a saldo ordine.

- 18.2 Come condizione per il loro pagamento, le fatture dovranno riportare in allegato copia bolla di spedizione controfirmata dal vettore,
- 18.3 Per merce di produzione estera, fornita da ditte estere, dovranno essere fornite oltre all'originale N. 4 copie della fattura su carta intestata.
- 18.4 Per fatture di prestazioni di tecnici e montaggi emesse da ditte estere il Fornitore dovrà fornirci la documentazione prevista contro la doppia imposizione, al fine di evitare la ritenuta a titolo di imposta prevista dall'art. 25 del D.P.R. 29-9-73 n. 600. Detta documentazione consiste in: una dichiarazione del Fornitore di non possedere una stabile organizzazione in Italia; un certificato rilasciato dalle Autorità Fiscali del Fornitore che attesti il domicilio dello stesso; ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione specifica richiesta dalla Convenzione internazionale, contro la doppia imposizione.
- 18.5 Fatture per merce di produzione estera rivenduta da ditte italiane, prima dello sdoganamento, escluso da IVA e da bolli: n. 1 originale n. 6 copie su carta intestata. Le fatture dovranno riportare la seguente frase: 'Merce di origine estera venduta prima dello sdoganamento, esclusa da IVA ai sensi dell'art. 7 dei D.P.R. 26-10-72, n. 633". 18.6 Per le fatture di cui ai punti 18.4 e 18.5 il Fornitore dovrà produrre le seguenti documentazioni:  
Packing List emesso in 5 copie su carta non intestata (tipo extra strong).  
Certificato di origine e 1 copia, o certificato TL2 per paesi MEC (solo per materiale proveniente dall'estero).  
Certificati di assicurazione "All risks" in originale e n. 2 copie (solo per materiale proveniente dall'estero).  
Polizza di carico (3+6 N/N e/o lettera di vettura. qualora la consegna sia franco destino o franco confine italiano).

## **19. CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

La Committente procederà al pagamento secondo le modalità ed alle scadenze indicate nell'ordine. E' escluso l'addebito a mezzo tratta. La Committente non sarà responsabile di eventuali ritardi nel pagamento delle fatture qualora siano disattese da una o più disposizioni di cui all'art. 18.

## **20. INCEDIBILITA' DEL CREDITO**

Non verranno accettate dalla Committente, cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazioni di pagamento.

## **21. BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE**

Il Fornitore manleva la Committente da qualsiasi responsabilità, onere e/o rivalsa per l'utilizzo o la violazione di brevetti e di marchi relativi alla utilizzazione di materiali, macchinari, o ai metodi di lavoro impiegati. Sul Fornitore graveranno gli oneri per eventuali diritti di royalties e per licenze.

## **22. RISOLUZIONE**

Salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine anticipato in altre disposizioni dell'ordine, la Committente avrà il diritto di risolvere l'ordine ai sensi dell'art. 1456, nei casi di seguito elencati:

- 22.1 Il Fornitore non provveda alla consegna del materiale entro la data stabilita nell'ordine o nei singoli ordini di fornitura, per cause ad esso imputabili.
- 22.2 Il Fornitore non fornisca i materiali in conformità alle condizioni previste nel ordine ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione del materiale, o parte di esso, malfunzionante.
- 22.3 Il Fornitore ceda l'ordine a terzi senza il consenso scritto della Committente o subappalti qualsiasi parte delle attività senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente;

- 22.4 Il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta del Committente, modifiche e/o variazioni alle specifiche dei materiali;
- 22.5 Il Fornitore non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica;
- 22.6 Il Fornitore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nell'ordine e non provveda al loro rinnovo;
- 22.7 Il Fornitore divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori;
- 22.8 Il Fornitore venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge, o, ancora, si possa presumere, sulla base di indizi univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure; Il Fornitore sia stato posto in liquidazione o sia in procinto di essere sottoposto a tale procedura;
- 22.9 La persistenza di eventi di forza maggiore per un periodo superiore ai trenta (30) giorni;
- 22.10 Le certificazioni esibite o prodotte dal Fornitore, ai fini dell'aggiudicazione del ordine o della sua esecuzione risultino, in qualsiasi modo o forma, irregolari
- 22.11 Il venir meno di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto del ordine. In tutti i casi sopra elencati ad eccezione di quelli previsti nei paragrafi 22.8 e 22.9, la Committente potrà inoltre avvalersi della procedura prevista dall'art. 1454 C.C., intimando al Fornitore, per iscritto, di porre rimedio ai fatti contestati entro il termine che la Committente stessa riterrà opportuno, e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto periodo, l'ordine dovrà intendersi risolto e la Committente avrà diritto al risarcimento dei danni che il Fornitore dovrà pagare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito.

### **23. RECESSO**

La Committente ha facoltà di recesso in qualsiasi momento. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite. Nessun maggior compenso e/o indennità spetteranno al Fornitore, a nessun titolo, a seguito del recesso.

### **24. CONFLITTO DI INTERESSI**

Nessun agente, o dipendente del Fornitore potrà dare alla Committente o suoi agenti o dipendenti, né ricevere dalla Committente o suoi agenti o dipendenti, in relazione all'ordine, commissioni, compensi, regali od omaggi di un significativo costo di valore. Parimenti non potrà avere rapporti d'affari di natura privata con agenti o dipendenti della Committente. Nel caso di sussistenza di detti rapporti la Committente dovrà essere tempestivamente informata per iscritto. Personale autorizzato dalla Committente potrà effettuare ispezioni contabili presso Il Fornitore al solo scopo di stabilire se la presente clausola è stata rispettata.

### **25. CODICE ETICO DI ISAB S.r.l. E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di ISAB S.r.l. e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Si impegna, pertanto, a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della società ai sensi del D.lgs 231/01. La Committente, in aggiunta a quanto stabilito al punto 22.0, avrà facoltà di risolvere il contratto anche per qualsivoglia violazione/inosservanza anche parziale dei principi enunciati nel Codice Etico.

### **26. FORO COMPETENTE**

Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Ordine, sarà quello della Sede legale della Committente al momento in cui la controversia venisse portata in giudizio.